

Il vestiario è strumento essenziale nel lavoro e quindi deducibile?

di [Danilo Sciuto](#)

Pubblicato il 13 Marzo 2024

Torniamo sulla questione della deducibilità di abiti e vestiario dal reddito di imprenditori e professionisti: l'inerenza del costo è legata a professioni particolari (l'ultimo caso giurisprudenziale ha riguardato una fashion influencer) e non generalizzata.

In merito alla **deducibilità degli abiti e del vestiario** diversi da quelli da lavoro, è sempre opportuno precisare dei dettagli, onde evitare, in caso di controlli del fisco, spiacevoli sorprese. Periodicamente, la giurisprudenza torna a risvegliare una *querelle* molto dibattuta (purtroppo non solo nella mente dei professionisti e delle imprese individuali, ma anche degli addetti ai lavori), ossia quella della deducibilità degli abiti diversi da quelli da lavoro (come le tute da lavoro, i camici dei medici o le toghe degli avvocati).



Deducibilità di abiti e vestiario: cosa dice la giurisprudenza?

Abbiamo già avuto modo di commentare una sentenza della CTP di Milano n. 949/I/22 [in questo contributo](#). Prima di essa, si era avuta la CTP di Milano n. 6443/XL/16 (il caso della Rodriguez). Oggi è la volta della sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado (ex CTR) di Milano con la [sentenza n. 468/07/2024](#) depositata il 12 febbraio 2024, [commentata qui](#). Partiamo da un dato, che poi è dirimente: **tutte e tre le sentenze si riferiscono a casi molto particolari**; andiamo infatti dalla **showgirl di grande notorietà** anche fuori dall'Italia, alla cantante lirica, fino a quella di oggi, che si riferisce ad una giornalista italiana, ex direttrice di Vogue Japan, nonché **Fashion Influencer** di fama mondiale. La sentenza ultima, invero, non aggiunge granché ai principi di diritto già affermati dalle precedenti. Il vestiario utilizzato, **per essere deducibile almeno nella misura del 50%, deve essere**

“parte integrante del personaggio e dell’immagine che viene professionalmente spesa”.

In sostanza, in questi casi la deducibilità è ammessa perché l’abito indossato è assimilabile più ad una tuta da lavoro (dal punto di vista dell’utilizzo, ovviamente) che ad un abito in sé e per sé. Si segnala come nel caso della showgirl, addirittura la contribuente aveva **dedotto il costo degli abiti nella sola misura del 50%**! E’ stata proprio questa la misura che, dopo il ricorso, è stata confermata dal Giudice Tributario. Nel caso della ultima sentenza, il recupero è stato effettuato in quanto la contribuente aveva dedotto il 100% del costo, senza però fornire prova dell’utilizzo esclusivo dei capi di abbigliamento nell’ambito professionale.

E per le partite IVA in generale?

L’utilità dell’abito a concorrere a dare una buona immagine del professionista non è, dunque, sufficiente a legittimare la deduzione del relativo costo (cfr. sentenza n. 177/II/2023 della Cgt Veneto). È quanto mai opportuno, dunque, informare di tali limiti i clienti che, sull’onda del risparmio fiscale, provano a sostenere l’inerenza del vestiario.

Danilo Sciuto Mercoledì 13 Marzo 2024